

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1989

Provvedimenti per il potenziamento delle Intendenze di finanza per provvedere ai servizi contabili di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 7 agosto 1985, n. 427, concernente il «Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato» prevedeva, all'articolo 2, ultimo comma, che con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (4 settembre 1985) le ragioniere provinciali dello Stato avrebbero cessato di svolgere per conto delle Intendenze di finanza i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Il conseguente trasferimento di competenza avrebbe però posto le medesime Intendenze di finanza - che non dispongono di una propria specifica struttura organizzativa in materia contabile ed il cui personale è già numericamente insufficiente ad assicurare la correntez-

za dei servizi di istituto - in una situazione di estrema difficoltà. Pertanto il termine suddetto è stato differito, con appositi provvedimenti legislativi, una prima volta al 31 dicembre 1986 e quindi al 31 dicembre 1988.

Contemporaneamente, poichè l'acquisizione di personale adeguato per consistenza numerica e requisiti professionali ai compiti in questione è condizione essenziale per poter gestire i servizi sopraindicati, si provvedeva a presentare al Parlamento uno specifico disegno di legge inteso a consentire l'assunzione, con procedure accelerate, del personale necessario per far fronte alle esigenze di cui trattasi che, già approvato dal Senato della Repubblica, è decaduto per la fine anticipata della legislatura.

Nella considerazione che l'articolo 18 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, conferma la data del 1° gennaio 1989 per l'assunzione del servizio delle spese delegate e fissa al successivo 1° luglio l'inizio graduale del trasferimento dei restanti servizi contabili e tenuto altresì conto che le Intendenze di finanza non dispongono ancora, per le suesposte vicende, di uffici di ragioneria e del relativo personale occorre provvedere con la massima urgenza:

a) all'istituzione dell'ufficio di ragioneria presso ciascuna Intendenza di finanza;

b) all'aumento della dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del Ministero delle finanze in ragione di 180 funzionari amministrativo-contabili, 640 ragionieri e 150 operatori ammi-

nistrativo-contabili, per far fronte alle necessità degli istituendi uffici;

c) alla definizione delle modalità del reclutamento del personale di cui alla lettera b), prevedendo di avvalersi ampiamente dell'istituto della mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni nonchè - in via subordinata e per limitati contingenti - delle procedure concorsuali; al fine di rendere il più possibile rapido l'espletamento dei concorsi è altresì previsto il rinvio a precedenti disposizioni di legge che consentono l'adozione di procedure semplificate.

A quanto sopra s'intende provvedere con l'unità iniziativa legislativa, per la quale esistono i mezzi di copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito presso ciascuna Intendenza di finanza, alle dirette dipendenze dell'Intendente e sotto la direzione di un funzionario amministrativo-contabile, l'ufficio di ragioneria per l'espletamento dei servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544. A tal fine la dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del Ministero delle finanze, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 1988, è aumentata di 970 unità ripartite come segue:

- a) 180 unità del profilo professionale di funzionario amministrativo-contabile;
- b) 640 unità del profilo professionale di ragioniere;
- c) 150 unità del profilo professionale di operatore amministrativo-contabile.

2. Per i posti di funzionario amministrativo-contabile e di ragioniere non coperti entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge mediante il processo di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, il Ministro delle finanze può indire, in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e ad ogni altra disposizione di legge, concorsi speciali sulla base della normativa recata rispettivamente dagli articoli 7 e 8 della legge 4 agosto 1975, n. 397, limitatamente a:

- a) 133 funzionari amministrativo-contabili;
- b) 620 ragionieri, dei quali 220 da assumere in servizio non prima dell'anno 1991.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in lire 2.332 milioni, in lire 13.990 milioni ed in lire 19.490 milioni rispettivamente per gli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.